

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARRA**

Il Giudice di Pace, Dr.ssa Antonella Giugliano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di prima istanza, iscritta al numero OMISSIS del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018, passata in decisione all'udienza del 11/01/2019, promossa:

DA

CLIENTE

ATTORE

CONTRO

BANCA

CONVENUTA

OGGETTO: PAGAMENTO SOMME

CONCLUSIONI

Come da atti e da verbale di udienza dell'11/01/2019.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Preliminarmente rileva osservare che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in applicazione della norma dettata dall'articolo 132 c.p.c., come novellato dall'articolo 45, comma 17, della legge numero 69 del 18 giugno 2009, entrata in vigore il 4 luglio 2009.

Sempre in via preliminare, si rileva la proponibilità dell'azione e la rispettiva *legitimatio ad causam* delle parti (condizione dell'azione), nonché la loro rispettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (questione di merito), adeguatamente provate.

Con riferimento al merito, si osserva che la presente causa è giunta a sentenza senza alcuna istruttoria orale, avendo questo giudice ritenuto di poter assumere la propria decisione in base alla documentazione in atti.

Ciò posto, subito si osserva che, dall'esame di detta documentazione, la domanda non è meritevole di accoglimento.

Orbene, dalla documentazione versata in atti, anche da parte attrice, emerge che, nel contratto di mutuo stipulato nell'anno 2006, era espressamente previsto che *"In caso di anticipata estinzione del prestito, gli importi indicati nelle sopra estese lettere a), b), c), d), e) non saranno rimborsabili come pure quelle espresse nel successivo art. 7 ..."*. Detta clausola, integralmente ritrascritta, risulta approvata e doppiamente sottoscritta dal cliente, parte istante, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ..

Sentenza, Giudice di Pace di Barra, Dott.ssa Antonella Giugliano, n. 3692 del 9 maggio 2019

Orbene tale espressa clausola, si ripete debitamente accettata con doppia sottoscrizione dal cliente, nega la possibilità di ripetizione delle somme per costi e commissioni in caso di estinzione anticipata del prestito.

La clausola munita di doppia sottoscrizione relativa a costi a carico del consumatore, infatti, deve ritenersi legittima non essendo in contrasto con l'art. 125 sexies T.U.B., poiché il cliente ha espressamente accettato e specificamente approvato, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., la previsione di mancato rimborso di somme in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Avendo parte attrice espressamente accettato e specificamente approvato, ai sensi dei succitati articoli 1341 e 1342 Cod. Civ., la previsione di mancato rimborso di somme in caso di estinzione anticipata del finanziamento, nessun importo le potrà essere restituito.

Tenuto conto della peculiarità della vicenda e dei contrasti giurisprudenziali in materia, sussistono giuste ragioni di equità sostanziale che inducono il giudicante a ritenere integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, Dr.ssa Antonella Giugliano, definitivamente pronunciando sulla domanda di CLIENTE, ogni altra istanza od eccezione disattese, così provvede:

- 1) Rigetta la domanda;
- 2) Compensa le spese di lite.

Così deciso il 11 gennaio 2019

Il Giudice
Dr.ssa Antonella Giugliano

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*